

COPIA

COMUNE DI CANOSSA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 71

In data : 19.12.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE DAL COMUNE DI CANOSSA IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20
DEL D.LGS N. 175/2016 APPROVAZIONE.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **20.35** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Al momento della trattazione dell'argomento risultano:

| | | | | | |
|-------------------|----------|---|-----------------|----------|---|
| BOLONDI LUCA | Presente | | GENNARI ALFREDO | Presente | |
| GOMBI MARA | Presente | | FORNACIARI IVAN | Presente | |
| VIANI LOREDANA | Presente | | VERALDI ANTONIO | Presente | |
| PAPPANI LUCA | Assente | | MUSI LISA | Assente | G |
| GRASSELLI DANIELE | Presente | | | | |
| BEZZI CRISTIAN | Presente | | | | |
| BELLAVIA LUIGI | Assente | G | | | |
| MACCORIN DIEGO | Presente | | | | |
| BONILAURI SIMONE | Presente | | | | |

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Scrutatori: BONILAURI-GRASSELLI-FORNACIARI

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig.ra **DOTT.SSA LAURA RUSTICHELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **LUCA BOLONDI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 71 in data 19.12.2019

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE DAL COMUNE DI CANOSSA IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20
DEL D.LGS N. 175/2016 APPROVAZIONE.**

La seduta inizia alle ore 20.35.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Richiamato il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 25/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 18/12/2018 avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Canossa in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Approvazione";

Visto in particolare l'art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1,

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".*

Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima

applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, d.l. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del **Comune di Canossa**, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente deliberazione, dettagliati per ciascuna partecipazione detenuta, allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che si riassumono nel modo seguente:

ALLEGATO A): Revisione periodica delle partecipazioni;

ALLEGATO B): Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni;

ALLEGATO C): Relazione tecnica alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni;

Dato atto che l'ente alla data del 31/12/2018, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

| SOCIETA' | Codice fiscale | Partec. % | Valore al 31.12.18 in base al patrimonio netto |
|---|----------------|-----------|--|
| 1. IREN S.P.A. | 07129470014 | 0,0609% | 1.036.367,74 |
| 2. AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A. | 02153150350 | 0,5350% | 705.583,14 |
| 3. PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A. | 01429460338 | 0,2138% | 48.165,29 |
| 4. LEPIDA S.P.A. – Bologna | 02770891024 | 0,0016% | 1.116,76 |
| 5. AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.L. | 02558190357 | 0,2800% | 10.238,28 |
| | | | 1.801.471,21 |

Visto il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute al 31.12.2018 nel quale viene previsto:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI:

- Iren s.p.a. (società quotata in borsa per la quale non viene compilata la scheda di ricognizione);

- Agac Infrastrutture spa;
- Agenzia Locale per la mobilità s.r.l.;
- Lepida s.p.a.;

CESSIONE A TITOLO ONEROSO

- Piacenza Infrastrutture spa;

Considerato che, come lo scorso anno, non avendo società controllate si è ritenuto di non effettuare nessun tipo di attività per le società partecipati indirettamente tramite le suddette partecipate;

Ritenuto necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, Dott. Aristide Pincelli espresso con verbale n. 34 del 07/12/2019 (prot. 8788 del 10/12/2019 agli atti);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 7
contrario n. 3 (Gennari-Fornaciari-Veraldi)
astenuato n. 0
N. Consiglieri Comunali presenti e votanti n. 10

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Canossa alla data del 31 dicembre 2018, come risultanti da:

ALLEGATO A): Revisione periodica delle partecipazioni;

ALLEGATO B): Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni;

eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016", allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

- 3) di dare atto che, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica dell'Ufficio (ALLEGATO C), sia nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:

Mantenimento partecipate senza interventi:

- Iren s.p.a. (società quotata in borsa per la quale non viene compilata la scheda di ricognizione);
 - Agac Infrastrutture spa;
 - Agenzia Locale per la mobilità ed il trasporto pubblico locale s.r.l.;
 - Lepida s.p.a.;
- 4) di procedere per le motivazioni indicate in premessa e nella Relazione Tecnica, all'attuazione del Piano di Revisione Ordinaria delle Società partecipate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, tramite un piano di dismissione delle quote di partecipazione detenute dall'ente nella **Piacenza Infrastrutture spa** secondo il percorso descritto ed in corso di attuazione;
- 5) di dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente;
- 6) di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 7
contrario n. 3 (Gennari-Fornaciari-Veraldi)
astenuto n. 0
N. Consiglieri Comunali presenti e votanti n. 10

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 267/2000, stante la necessità di procedere ai necessari adempimenti in attuazione del presente deliberato.

Allegato interventi delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 19.12.2019.

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO – REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI CANOSSA IN OTTEMPERANZA ALL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016 – APPROVAZIONE.

SINDACO

Come tutti gli anni dobbiamo relazionare al Consiglio Comunale delle partecipazioni possedute dal comune di Canossa che detiene le azioni di Hera Spa con una partecipazione dello 0,069 per

cento per 1.036.367,74 euro, Agac Infrastrutture Spa con una 0,5350 per 705.583,13 euro. Piacenza Infrastrutture Spa con lo 0,2138 per cento per 48.165,29. Lepida Spa con lo 0,016 per cento per 1116,76 euro, Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale Srl con 0,28 per cento per 10.238,28 euro. Ci sono interventi? Prego Cons. Gennari.

CONSIGLIERE GENNARI

Visto che è un ordine del giorno anche molto ristretto se uscissimo il consiglio salta che non c'è il numero legale se non mi sbaglio, quindi c'è il numero legale così? Quindi per quanto riguarda questo punto votiamo contro come abbiamo già fatto nelle altre occasioni anche perché non essendo noi che seguiamo la gestione alla fine diventa anche difficile votare a favore questo punto.

SINDACO

Prego Ass. Bezzi.

ASSESSORE BEZZI

Votiamo a favore per questo punto e non ho altro da aggiungere se non che un atto che va fatto ogni anno.

SINDACO

Mettiamo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Votiamo l'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

COMUNE DI CANOSSA

Provincia di Reggio Emilia

PARERI EX ART. 49, CO. 1, D.LGS 267/2000

Proposta di deliberazione di C.C.

OGGETTO:

**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL
COMUNE DI CANOSSA IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS N.
175/2016 APPROVAZIONE.**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Sotto il profilo della regolarità tecnica

FAVOREVOLE - CONTRARIO (vedi motivazioni allegate)

firma

F.to RAG. MAURO ROSSI

Lì, 07.12.2019

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Sotto il profilo della regolarità contabile

FAVOREVOLE - CONTRARIO (vedi motivazioni allegate)

firma

F.to RAG. MAURO ROSSI

Lì, 07.12.2019

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to LUCA BOLONDI
RUSTICHELLI

Il Vice Segretario Comunale
F.to DOTT.SSALAURA

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune al n. _____, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 14.01.2020 al 29.01.2020.

Addì, 14.01.2020

RUSTICHELLI

Il Vice Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA LAURA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI',

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune come prescritto dall'art. 124, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed è divenuta **ESECUTIVA IN DATA** _____

[] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4, D.Lgs 267/2000)

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3, D.Lgs 267/2000)

Canossa, li _____

Il Segretario Comunale